



COMUNE DI CECCANO

Provincia di Frosinone

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Numero 36 del 23-12-2017

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2018.

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **ventitre** del mese di **Dicembre** alle ore **09:59**, in Ceccano e nel Palazzo Comunale, previo avviso scritto, notificato nei modi e termini di legge, si è riunito in prima convocazione ed in seduta pubblica ordinaria, il Consiglio Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

Cognome e Nome	Pres.	Ass.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.
CALIGIORE ROBERTO	X		MIZZONI MARCO	X	
BIANCHINI GINEVRA	X		SAVONI ALESSANDRO	X	
LIBURDI COLOMBO	X		COMPAGNONI LUIGI	X	
AVERSA MICHELANGELO	X		CONTI GIULIO	X	
ROMA MAURO	X		QUERQUI GIOVANNI	X	
ACETO FEDERICA	X		AVERSA ANTONIO	X	
CORSI MARCO	X		MISSERVILLE FILIPPO		X
MACCIOMEI ANGELO	X		MALIZIOLA MANUELA	X	
MALIZIA GIUSEPPE		X			

PRESENTI: 15 - ASSENTI: 2

Sono altresì presenti gli Assessori, Sigg.ri: **TIBERIA FIORELLA - GIZZI STEFANO - RUSPANDINI MASSIMO - SODANI MARIO - MORO ARIANNA.**

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA SIMONA TANZI.

Assume la Presidenza il CONSIGLIERE MARCO CORSI, il quale riconosciuto legale il numero dei componenti intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Gli interventi dei consiglieri sono riportati nei verbali di consiglio.

Alle ore 10.01 entra in aula il consigliere Filippo Misserville. Ora i presenti sono n. 16.

Alle ore 10.20 si allontanano dall'aula i consiglieri Aversa M., Roma M., Compagnoni L., Conti G., Querqui G., Maliziola M.

Ora i presenti sono n. 10

Il Presidente del Consiglio, Marco Corsi, introduce il punto regolarmente iscritto all'ordine del giorno relativo alla determinazione delle aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'annualità 2018

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

l'art. 1, comma 639, L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Con deliberazione del Commissario Straordinario n. 7 dell'8/7/2014 è stato istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI);

Con deliberazione del Commissario Straordinario n. 38 del 10.03.2015 si è proceduto a determinare le aliquote e le detrazioni per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2015;

VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:
“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»; b) il comma 669 e' sostituito dal seguente:

«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”;

VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

CONSIDERATO che con la delibera del Commissario Straordinario n. 38 del 10.03.2015 sono state determinate le aliquote e detrazioni relative alla TASI per l'anno 2015 nelle seguenti misure:

-immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7: aliquota dello 0,18% (0,18 per cento);

-immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: 0,18% (0,18 per cento);

-altri immobili: aliquota pari a zero;

RITENUTO di dover confermare anche per l'anno 2018, le medesime aliquote TASI deliberate per l'anno 2015 e prorogate per gli anni 2016-2017 (art.1, comma 169, L.296/2006, di seguito richiamato), fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208;

PRESO ATTO che nel bilancio di previsione finanziario 2018/2020 non è previsto alcun stanziamento di entrata relativo alla TASI, fatta eccezione per le entrate derivanti da accertamenti tributari relativi agli anni 2014 e 2015;

RITENUTO quindi non necessario procedere all'individuazione dei costi indivisibili da coprire (anche in quota parte) attraverso il gettito TASI 2018, tenuto conto della mancanza di entrate derivanti da detto tributo;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita:

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”

RICHIAMATO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n.126/2014, in base al quale *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”*;

VISTO il comma 1, dell'art. 151 del TUEL d. lgs. N. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno successivo;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili del Settore VII e del Settore II ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Con votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto, che ha dato il seguente esito accertato e proclamato dal Presidente:

Voti favorevoli: n. 9

Voti contrari: n. 0

Astenuti. n. 1 (F.Misserville)

DELIBERA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di confermare per l'anno 2018 le medesime aliquote già previste per l'annualità 2015 e prorogate per gli anni 2016-2017 per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI)**, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208:

-immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: aliquota pari 0,18% (0,18 per cento);

- altri immobili: aliquota pari a zero;

3. di dare atto che per tutte le fattispecie imponibili, così come previste dal comma 669 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013, così come modificato dalla L. 208/2015, per le quali è stata azzerata l'aliquota TASI, non sono previsti adempimenti in capo ai soggetti passivi;

4. di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TASI 2018, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Successivamente, con voti favorevoli n. 9, voti contrari n. 0, astenuti n. 1 (F. Misserville) dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE Settore VII:

Ai sensi dell'art. 49, 147 e 147 bis del D.Lgs 267/2000, il Responsabile Settore VII sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**.

Ceccano, 14-12-2017

IL RESPONSABILE
CESARE GIZZI

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA:

Ai sensi dell'art. 49, 147 e 147 bis del D.Lgs 267/2000, il Responsabile dell' Area Finanziaria sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere **Favorevole**.

Ceccano, 28-11-2017

IL RESPONSABILE
DOTT. ALDO ZOMPARELLI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
CONSIGLIERE MARCO CORSI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA SIMONA TANZI

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);

| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA SIMONA TANZI